



DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI AGENTE AMBIENTALE

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. del

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Svolgimento del Servizio
- Art. 3 Figure costituenti il Servizio
- Art. 4 Definizione di Agente Ambientale
- Art. 5 Nomina ad Agente Ambientale
- Art. 6 Requisiti per la nomina
- Art. 7 Doveri dell'Agente Ambientale
- Art. 8 Sospensione e revoca dell'incarico
- Art. 9 Compiti del Comune di Crema
- Art. 10 Corso di formazione aspirante Agente Ambientale
- Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1 - FINALITA'

Il Comune di Crema istituisce la figura di Agente Ambientale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa dell'ambiente nel territorio comunale.

Art. 2 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dell'Agente Ambientale viene organizzato dal Comune di Crema o direttamente od avvalendosi della Società che gestisce, pro tempore, il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Il servizio di Agente Ambientale viene svolto da personale dipendente del Comune di Crema o dalla Società che gestisce, pro tempore, il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, individuato con Decreto sindacale ed in forma tale da non comportare oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio comunale.

In caso di carenza di disponibilità di personale comunale o dipendente dalla Società che gestisce, pro tempore, il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale a svolgere il servizio di vigilanza, con apposito provvedimento, il reclutamento degli agenti ambientali potrà essere esteso anche a persone esterne.

L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune a mezzo del Dirigente del Servizio Ambiente.

Art. 3 - FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

Ferma restando la competenza degli Uffici comunali e degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Crema, per le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza di cui all'Art. 1 è altresì affidata alla figura dell'Agente Ambientale, così come descritta nel presente disciplinare.

Con decreto monocratico, il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali altre persone, per specifiche materie e con i limiti previsti dalla legge.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 4 - DEFINIZIONE DI AGENTE AMBIENTALE

L'Agente Ambientale si identifica in un soggetto qualificato come incaricato di pubblico servizio per svolgere le seguenti attività:

1. informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto smaltimento dei rifiuti;
2. prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrechino danno all'ambiente, all'immagine ed al decoro del territorio comunale;
3. vigilanza, controllo ed accertamento per la violazione di norme previste da regolamenti comunali, deliberazioni comunali di giunta e di consiglio ed ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla civile convivenza e prevenire o sanzionare ogni danno all'ambiente ed all'immagine ed al decoro del territorio comunale. Si intende comprendere nella precedente definizione ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio precisando a tal fine che incombe sulla figura dell' Agente Ambientale l'obbligo della tempestiva segnalazione qualificata al Corpo di Polizia Locale ed al Servizio Ambiente del Comune di Crema per la violazione di norme nazionali in materia ambientale.

4. In riferimento alle violazioni di cui al punto 3. del presente articolo, si precisa che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Agente Ambientale riguarda, a titolo di semplificazione, le seguenti violazioni :

- Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es. gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (Es. abbandono di mobili, elettrodomestici, ecc...) ;
- Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (Es. abbandono di mobili, elettrodomestici, ecc... nei luoghi di raccolta per le R.S.U.);
- Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (Es. lasciare il sacco dell'immondizia ove siano già presenti altri sacchi abbandonati od al di fuori della modalità temporali di raccolta anche differenziata);
- Conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (Es. frazione umida, carta, vetro ecc... nei sacchi per frazione secca) ;
- Mancata rimozione delle deiezioni animali su strade, spazi pubblici e parchi (non raccogliere le deiezioni del proprio cane) o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni;
- Abbandono e deposito incontrollato sul suolo dei rifiuti pericolosi (Es. abbandono batterie autoveicoli).

Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale di Crema.

Art. 5 - NOMINA AD AGENTE AMBIENTALE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel rispetto dell'autonomia statutaria del Comune nomina la figura di Agente Ambientale con proprio decreto monocratico motivato, per l'accertamento delle violazioni in materia ambientale come meglio indicato nell'Art. 4 del presente disciplinare, previa eventuale partecipazione ad un apposito corso di formazione.

Il Sindaco emetterà il decreto di nomina di Agente Ambientale per il numero di figure che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio.

Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa e dell'ambito territoriale di competenza.

All' Agente Ambientale sarà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento, che è tenuto a portare con sé nello svolgimento dei suoi compiti, che attestino la abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

Art. 6 - REQUISITI PER LA NOMINA

La nomina ad Agente Ambientale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano od comunitario;
- avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni sessantacinque;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna a pena detentiva anche non definitiva per delitto non colposo, non aver subito condanna penale per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- essere in possesso incondizionato dell'idoneità fisica allo svolgimento delle attività richieste;
- essere dipendente del Comune di Crema o della Società che gestisce, pro tempore, il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Art. 7 - COMPITI DELL'AGENTE AMBIENTALE

L'Agente Ambientale nell'espletamento delle funzioni deve .

- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo le modalità stabilite dal Sig. Dirigente del Servizio Ambiente d'intesa con la Società che gestisce, pro tempore, il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare vestiario ad alta visibilità e fare uso di appropriato materiale di protezione ed antinfortunistico;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente sia mediante l'ostensione del tesserino di riconoscimento , che, in ogni caso, dovrà essere ben visibile;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire al Servizio Ambiente del Comune di Crema , così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto della normativa vigente;
- osservare il segreto d'Ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, relativamente alle notizie delle quali si venga a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.

L'Agente Ambientale, durante lo svolgimento della sua attività sul territorio comunale di Crema e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano conseguentemente i relativi poteri di accertamento di cui all' Art. 13 della Legge 24 Novembre 1981, n.689 e s.m.i .

E' fatto divieto all'Agente Ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma dei lavori stabilito, al di fuori dell'orario di lavoro e /o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Art. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Il Sig. Sindaco può adottare motivati provvedimenti di sospensione o revoca dall'incarico a seguito di segnalazioni qualificate, da parte delle FF.OO. o della Polizia Locale, di irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Agente Ambientale ;

In caso di reiterazione di violazioni ai doveri, il Sindaco , effettuati gli opportuni accertamenti e tenuta in considerazione la tipologia della violazione, potrà procedere alla revoca della nomina;

La revoca dalla nomina potrà essere proposta al Sindaco anche dal Sig. Dirigente del Settore Ambiente o dalla Società che gestisca, pro tempore, il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale anche per scarso rendimento in servizio ;

La revoca è adottata d'Ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'Art. 6 del presente disciplinare.

Il venir meno della condizione di dipendente comunale o della Società che gestisce, pro tempore, il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, comporta la pronuncia di decadenza dalla funzione.

Il Sindaco dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con proprio Decreto Monocratico.

Art. 9 - COMPITI DEL COMUNE

Le modalità di intervento e di utilizzo e di gestione delle procedure inerenti la figura di Agente Ambientale (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità nonché le priorità operative e la ricezione di rapporti e verbali di accertamento) sono disciplinate dal Sig. Dirigente del Settore Ambiente d'intesa con la Società che gestisce, pro tempore, il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Art. 10 - FORMAZIONE

La Direzione del Servizio Ambiente, ovvero la società che attualmente gestisce il servizio di igiene ambientale si impegna ad assicurare agli agenti nominati un adeguato periodo di formazione, calibrato individualmente in base alle competenze ed alle esperienze possedute dall'agente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- la figura ed i compiti dell'Agente Ambientale comunale;
- l'esame della normativa in materia ambientale, statale – in particolare del vigente Testo unico ambientale -, regionale e comunale quest'ultima con esame dei regolamenti, delibere ed ordinanze comunali in materia ambientale ;
- gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione.

Il presente disciplinare, dopo l'approvazione, verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Crema e sul sito internet istituzionale.